



COMUNE DI GUALDO

Provincia di Macerata

Viale Vittorio Veneto, 4 – 62020 Gualdo (MC) – Tel. 0733-668122 – Fax 0733-668427
E-mail: info@comune.gualdo.mc.it - P.IVA 00287090435 – C.F. 83002290431

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 56 DEL 05-07-21

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese
di luglio alle ore 19:30, nella Residenza Municipale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

=====

| | | |
|---------------------------|---------------------|----------|
| ZAVAGLINI GIOVANNI | SINDACO | P |
| TIBURZI EMANUELE | VICE SINDACO | P |
| MORETTI FILOMENA | ASSESSORE | P |

=====

Assegnati n.3 In carica n.3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. CARDINALI DR. MARISA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. ZAVAGLINI GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO E CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici, il quale ha ampliato e revisionato l'impostazione normativa precedente in materia di appalti pubblici;

RILEVATO che lo stesso nuovo Codice è stato oggetto di numerose modifiche ed integrazioni quali, a mero titolo esemplificativo, quelle introdotte dal cosiddetto "Decreto Correttivo" (Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, recante: "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*"), il cosiddetto "Decreto Sbloccacantieri" (Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55, recante: "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*") nonché, da ultimo, il cosiddetto "Decreto Semplificazioni" (Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*");

VISTO in particolare l'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, rubricato "*Incentivi per funzioni tecniche*", il quale recita:

"1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

4. *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

5. *Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.*

5- *bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.";*

APPURATA la necessità di provvedere all'approvazione di un Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, al fine di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

ATTESO, altresì, doversi attenere alle recenti interpretazioni giurisprudenziali registrate in materia, come di seguito riassunte:

- *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"* (Sezioni delle Autonomie della Corte dei Conti n. 6 del 2018);
- *l'incentivo deve intendersi riconosciuto "esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (comprese le direttive ANAC dalla stessa richiamate) o il regolamento dell'ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa"* (Corte dei Conti, Sezione controllo Lombardia, delibera 190/PAR/2017). Pertanto, se la gara manca non si prevede neppure accantonamento di risorse (Corte dei Conti, Sezione controllo Veneto, delibera n. 445/2018). Secondo i giudici l'impossibilità di riconoscere l'incentivo in caso di affidamento diretto rappresenta il logico corollario di ciò che risulta sancito dall'articolo 113. Pertanto, così come costantemente sostenuto dalla giurisprudenza della Corte (cfr. Sezione controllo Lazio, delibera n. 57/PAR/2018, Sezione controllo Marche, delibera n. 28/PAR/2018), solo in presenza di una procedura di gara o, in generale, di una procedura competitiva è possibile accantonare il fondo che viene successivamente ripartito sulla base di un regolamento adottato dall'amministrazione, mentre le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all'incentivazione. Ciò che rileva, in sostanza, è l'effettivo compimento di una delle attività contemplate dalla legge *"nel caso di specie concretamente accertata come svolta (vale a dire attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico). Spetta all'ente tale valutazione, in concreto, nelle diverse possibili evenienze"* (Corte dei Conti, Sezione controllo Lombardia, delibera n.185/2017/PAR, negli stessi termini, Sezione controllo Toscana, delibera n. 186/2017/PAR e delibera n. 19/2018/PAR"). Le questioni poste al collegio, oggettivamente, dovrebbero avere già un immediato chiarimento preventivo nel regolamento (obbligatorio) sui criteri/riparto degli incentivi. Da ciò la richiesta di fornire indicazioni in merito alle concrete modalità operative che soddisfino i requisiti della "procedura comparativa", legittimante l'erogazione degli incentivi tecnici previsti dall'art. 113 del codice dei contratti, e soprattutto di chiarire, con riferimento agli affidamenti diretti di importo inferiore a 150 mila euro, per i quali l'art. 1, comma 2, lett. a) del decreto semplificazioni prevede l'affidamento diretto, in presenza di quali presupposti possano essere riconosciuti gli incentivi tecnici ovvero se essi debbano sempre essere esclusi. Rispetto al primo quesito la Corte dei Conti, Sezione controllo Veneto, delibera n. 15/2020 ha confermato l'orientamento già tracciato dalla funzione consultiva che è quello di legittimare l'erogazione degli incentivi tecnici se a monte vi sia stato l'espletamento di una "gara", la quale può ritenersi sussistente *"anche nell'ipotesi del ricorso, da parte*

dell'ente territoriale, alla procedura comparativa di cui all'art. 36, comma, 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016". Pertanto ad avviso della Corte, prima dell'introduzione del regime c.d. in deroga discendente dal D.L. 76/2020 non risulta ammissibile l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche in assenza di una procedura a monte, per quanto semplificata, che si possa definire di natura comparativa. Per la Corte veneta la disciplina in deroga introdotta con l'art. 1 decreto-legge n. 76/2020 va ritenuta "di stretta interpretazione e non consente alcun effetto estensivo del regime derogatorio, che possa autorizzare alcun riflesso di modificazione della portata letterale dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale rimane, quindi, invariato e inderogabile nel riferimento alla gara e alla procedura comparativa e nella specificazione delle prestazioni tecniche incentivabili". Per quanto riguarda la gara e la procedura comparativa "che nell'art. 113 cit. costituisce il presupposto necessario, invalicabile ed inderogabile per il riconoscimento degli incentivi tecnici, evoca ontologicamente lo svolgimento preliminare delle indagini di mercato per la predisposizione dello schema di contratto e la comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali le quali vincolano il soggetto committente alla valutazione comparativa tra le diverse offerte"; in presenza di queste attività l'incentivo è ammesso; in assenza no.

- la Corte dei Conti, sezione Puglia, nel parere n. 149 del 9.11.2017, ha chiarito che *"L'art. 113, comma 5, d.lgs. 50/2013 si applica anche alla Stazione Unica Appaltante prevista dall'art. 37, comma 4, lett. c) del codice degli appalti. Invero, la disposizione, nel rinviare alla disciplina degli incentivi per funzioni tecniche prevista dal comma 2 del medesimo articolo, sancisce che "Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2". Presupposto essenziale per l'applicazione di tale disciplina alla Stazione Unica Appaltante è, pertanto, la qualificazione della medesima come centrale unica di committenza. Sul punto, si rileva che è lo stesso legislatore a fornire risposta al quesito, atteso che l'art 3, lett. i) del d.lgs. 50/2016 contiene una espressa definizione di centrale di committenza, sicché non vi è dubbio che la Stazione Unica Appaltante andrà qualificata come centrale di committenza allorché fornisca attività di centralizzazione di committenza e, se del caso, attività di committenza ausiliarie, come definite dalle lett. l) ed m) del medesimo articolo 3. Ricorrendo siffatti presupposti, anche la Stazione Unica Appaltante ricadrà nel perimetro applicativo dell'art. 113, comma 5 del d.lgs. 50/2016."*
- l'incentivo deve ritenersi applicabile solo *"nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione"*, nomina richiesta, secondo le Linee guida ANAC n. 3 - par. 10.2, soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità (Corte conti, Sezione regionale controllo Abruzzo, delibera n. 178/2019);
- nel mutato quadro normativo *"non vi sono motivi ostativi ad includere nell'incentivazione prevista dall'art. 113 anche le attività tecniche strettamente connesse a lavori di manutenzione, svolte cioè all'interno delle fasi procedurali che connotano gli affidamenti dei contratti pubblici di manutenzione ordinaria e straordinaria (programmazione, progettazione, selezione degli operatori economici, stipulazione ed esecuzione del contratto)"* (deliberazione della Corte dei

Conti Sezione Autonomie n. 2/2019). È interessante la riflessione "nel merito" di che cosa si intenda per lavori di manutenzione espressa dal collegio. In delibera infatti si precisa che *"per loro natura, i lavori di manutenzione consistono in un'opera volta a rimediare al degrado strutturale, tecnologico o impiantistico di un manufatto o di sue componenti, quindi ad un recupero di valore e funzionalità attraverso un'azione riparativa che rientra nel genere dei "lavori" (come previsto dalla lettera nn) dell'art. 3, del d.lgs. n. 50/2016) e, più in particolare, nel quadro degli "appalti pubblici di lavori" (quand'anche l'attività manutentiva risulti estranea alle costruzioni edili di cui all'Allegato I)".* Né si pone una considerazione di indicazione tassativa (numerus clausus) delle "funzioni tecniche", oggetto di incentivo secondo il principio di tassatività affermato e ribadito dalla Corte, con riferimento anche al secondo comma dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, argomentando dall'avverbio "esclusivamente" che precede l'elenco delle attività incentivabili. Negli appalti di lavori di manutenzione è possibile realizzare, almeno in astratto secondo il collegio, tutte le attività tecniche previste dal secondo comma dell'art. 113, *"anche se, in concreto, le stesse risultano compatibili con interventi di manutenzione (soprattutto straordinaria) contrassegnati da elevata complessità, i quali possono richiedere, da parte del personale tecnico-amministrativo, un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture"*. In relazione, invece, agli interventi di manutenzione ordinaria di più semplice realizzazione, *"la possibilità di svolgere le funzioni tecniche è esclusa, il più delle volte, o dall'assenza di un progetto da attuare o perché l'amministrazione procede all'affidamento con modalità diverse dalla gara, la quale costituisce presupposto indefettibile della norma ai fini della determinazione del fondo vincolato (facendo l'art. 113 espresso riferimento all' "importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara)"*". Pertanto, se il presupposto è che le funzioni tecniche svolte dai dipendenti siano "necessarie" per consentire "l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti", l'attività manutentiva, per essere "incentivabile", deve risultare *"caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa"*. In definitiva, si tratterà di chiarire la "qualità" dell'attività manutentiva svolta e ciò implica una chiara predisposizione della relazione (art. 99 del codice) risolvendo in via preventiva ogni dubbio (anche considerato che la liquidazione dell'incentivo compete a soggetto diverso rispetto al dirigente/responsabile del servizio tecnico). In tale contesto si inserisce il Parere espresso dal supporto giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 726 del 15/09/2020, il quale ritiene che, ai fini dell'erogazione dell'incentivo, la "complessità della manutenzione", non debba intendersi unicamente come "complessità tecnica" ma anche come "complessità del processo", ben potendo tale locuzione interpretarsi in senso estensivo ricomprendendo quindi l'attività amministrativa/procedimentale svolta da parte del personale dell'amministrazione ai fini dell'affidamento. Infatti, secondo la

corte dei Conti sez. n. 2 delle Autonomie *"ciò che rileva, per il riconoscimento degli incentivi (...) è che le funzioni tecniche svolte dai dipendenti siano "necessarie" per consentire "l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti"*. Tale presupposto è rinvenibile, in astratto, negli appalti di lavori di manutenzione che richiedono *"da parte del personale tecnico-amministrativo, un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture"*. Si ritiene, quindi, che la complessità nel senso di cui sopra possa essere valutata, volta per volta, dall'organo di vertice (ad esempio, direttore/dirigente preposto all'individuazione del gruppo di lavoro);

RITENUTO di dover pertanto in questa sede procedere all'approvazione del regolamento in questione, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 48, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il quale recita: *"È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio"*;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei competenti settori ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACCERTATA la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 48 del TUEL;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) **DI APPROVARE** l'allegato "REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE", predisposto ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile del Settore Tecnico e contenente i criteri e le modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, così come adeguati ai recenti arresti giurisprudenziali registrati in materia, nonché contenente la disciplina degli incentivi in caso di procedure espletate dalla Stazione Unica Appaltante per conto di altri Enti, al fine di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti, stante il parere favorevole espresso in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;

DELIBERA DI GIUNTA n.56 del 05-07-2021 COMUNE DI GUALDO

- 3) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del Regolamento in questione, lo stesso entra in vigore il giorno successivo all'adozione della presente Deliberazione;
- 4) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre:

- alla G.C. nella seduta del 05-07-2021

| |
|---|
| <p>Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE</p> |
|---|

artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267

Data: 02-07-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Saltari Giordano**

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267

Data: 02-07-2021

Il Responsabile del servizio
F.to **Vita Sonia**

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO ZAVAGLINI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CARDINALI DR. MARISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio,
A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[] E' stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12-08-21 al 27-08-21 , come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, senza reclami;

[] E' stata comunicata, con lettera n. 4137 in data 12-08-21 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno:

[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);

[] decorso il decimo giorno dalla pubblicazione (Art.134, comma 3).

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
F.TO CARDINALI DR. MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI DR. MARISA